

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## RACCOMANDAZIONI

## COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

**relativa a misure di riduzione dei rischi per le sostanze: piperazina, cicloesano, metilendifenilediisocianato, 2-butin-1,4-diolo, metilossirano, anilina, 2-etilesil acrilato, 1,4-diclorobenzene, 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terbutilacetofenone, ftalato di bis(2-etilesile), fenolo, 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene**

[notificata con il numero C(2007) 5901]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/98/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

— 2-butin-1,4-diolo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

— Metilossirano,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

— Anilina,

— 2-etilesil acrilato,

considerando quanto segue:

— 1,4-diclorobenzene,

(1) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 le seguenti sostanze sono state individuate come prioritarie per una valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1179/94 <sup>(2)</sup>, (CE) n. 2268/95 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 143/97 <sup>(4)</sup> della Commissione, relativi rispettivamente al primo, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio;

— 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terbutil acetofenone,

— Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP),

— Fenolo,

— 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene.

— Piperazina,

(2) Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei precitati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per l'uomo e l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio <sup>(5)</sup>, e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93.

— Cicloesano,

— Metilendifenilediisocianato,

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

- (3) Il comitato scientifico «Tossicità, ecotossicità e ambiente» (SCTEE) e il comitato scientifico «Rischi ambientali e sanitari» (SCHER) sono stati consultati e hanno formulato pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito web del SCTEE e del SCHER.
- (4) I risultati della valutazione dei rischi e gli ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella comunicazione della Commissione del 7 febbraio 2008 sui risultati della valutazione dei rischi e le strategie di riduzione dei rischi per le sostanze: piperazina; cicloesano; metilendifenilediisocianato; 2-butin-1,4-diolo; metilossirano; anilina; 2-etilesil acrilato; 1,4-diclorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terbutilacetofenone; ftalato di bis(2-etilesile); fenolo; 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene <sup>(1)</sup>.
- (5) È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione dei rischi per alcune sostanze.
- (6) In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.
- (7) Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

#### SEZIONE 1

##### PIPERAZINA

(n. CAS 110-85-0; n. EINECS 203-808-3)

#### Misure di riduzione dei rischi per l'ambiente

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, condizioni, valori limite

<sup>(1)</sup> GU C 34 del 7.2.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative alla piperazina per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (BAT) a decorrere dal 31 ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

2. Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne la piperazina e, nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT, riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante.
3. Le emissioni locali nell'ambiente devono, ove necessario, essere controllate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale.

#### SEZIONE 2

##### METILENDFENILEDIISOCIANATO

(n. CAS 26447-40-5; n. EINECS. 247-714-0)

#### Misure di riduzione dei rischi per i lavoratori

4. I datori di lavoro che fanno uso di metilendifenilediisocianato negli impieghi caratterizzati come rischiosi dalla valutazione dei rischi dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale, sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.

#### SEZIONE 3

##### 2-BUTIN-1,4-DIOLO

(n. CAS n. 110-65-6; n. EINECS 203-788-6)

#### Misure di riduzione dei rischi per i lavoratori

5. I datori di lavoro che fanno uso di 2-butin-1,4-diolo negli impieghi caratterizzati come rischiosi dalla valutazione dei rischi, soprattutto nell'impiego sotto forma di fiocchi, dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale, sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE.

<sup>(3)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).

## SEZIONE 4

## ANILINA

(n. CAS n. 62-53-3; n. EINECS 200-539-3)

**Misure di riduzione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente**

6. I datori di lavoro che fanno uso di anilina in attività che comportano un'esposizione prevedibile (lavori di riparazione o manutenzione in sistemi chiusi) dovrebbe tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale, sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE.
7. Gli Stati membri dovrebbero svolgere un controllo attivo ed efficace del mercato, sui rispettivi territori, per individuare la presenza di prodotti di consumo contenenti anilina e trasmetterne notifica alla Commissione attraverso il sistema comunitario di scambio rapido di informazione (RAPEX) di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Se risulta necessario, questi prodotti dovrebbe essere ritirati dal mercato in quanto pericolosi a norma degli obblighi generali in materia di sicurezza previsti dalla direttiva 2001/95/CE.
8. Nel caso di bacini fluviali in cui le emissioni di anilina possono costituire una fonte di rischi, lo Stato membro interessato dovrebbe stabilire standard di qualità ambientale e conseguirli entro il 22 dicembre 2015. Le misure nazionali di riduzione dell'inquinamento per il conseguimento degli standard stabiliti dovrebbero essere incluse nei piani di gestione dei bacini fluviali di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
9. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE, condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative all'anilina per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le BAT a decorrere dal 31 ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.
10. Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne l'anilina e, nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT, riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

11. Le emissioni locali nell'ambiente acquatico e nell'atmosfera dovrebbero, qualora necessario, essere controllate da norme nazionali per prevenire/ridurre i rischi ambientali.

## SEZIONE 5

## FTALATO DI BIS(2-ETILESILE) DEHP

(n. CAS 117-81-7; n. EINECS 204-211-0)

**Misure di riduzione dei rischi per l'ambiente**

12. Nel caso di bacini fluviali in cui le emissioni di DEHP possono rappresentare dei rischi, lo Stato membro interessato dovrebbe stabilire standard di qualità ambientale e conseguirli entro il 22 dicembre 2015. Le misure nazionali di riduzione dell'inquinamento per il conseguimento degli standard stabiliti dovrebbero essere incluse nei piani di gestione dei bacini fluviali di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

## SEZIONE 6

## FENOLO

(n. CAS 108-95-2; n. EINECS 203-632-7)

**Misure di riduzione dei rischi per i consumatori e l'ambiente**

13. Gli Stati membri dovrebbero svolgere un controllo attivo ed efficace del mercato sui rispettivi territori per individuare la presenza di prodotti di consumo contenenti fenolo e trasmetterne notifica alla Commissione attraverso il sistema comunitario di scambio rapido di informazione (RAPEX) di cui alla direttiva 2001/95/CE. Se necessario, questi prodotti dovrebbe essere ritirati dal mercato in quanto pericolosi a norma degli obblighi generali in materia di sicurezza previsti dalla direttiva 2001/95/CE.
14. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE, condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al fenolo per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le BAT a decorrere dal 31 ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero prestare particolare attenzione ai rischi che i siti di produzione e/o trattamento di fenolo possono rappresentare per gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali situati in tali siti e per le persone esposte attraverso l'ambiente (germogli di piante contaminati dalle emissioni atmosferiche provenienti da questi siti).

15. Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne il fenolo e, nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT, riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante.

16. Le emissioni locali nell'ambiente e negli impianti di trattamento delle acque reflue industriali dovrebbero, laddove necessario, essere controllate da norme nazionali al fine di garantire che non si prevedono rischi per i microrganismi presenti negli impianti di trattamento di acque reflue industriali e per le persone esposte a tali emissioni nell'ambiente.

SEZIONE 7

**DESTINATARI**

17. Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

---